

PROTEZIONE MERCI

L'ASSICURAZIONE
DELLE MERCI TRASPORTATE



 **Navale**
ASSICURAZIONI DAL 1914

PROTEZIONE MERCI

LIBRETTO

Normativa generale
Norme in caso di danno

mod. PM01 Ediz. 02/2009

Navale
ASSICURAZIONI DAL 1914



NAVALE ASSICURAZIONI SPA. FONDATA NEL 1914. Capitale Sociale € 96.250.000,00 interamente versato.
SEDE LEGALE E DIREZIONE: V. della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - MI - Italia - Tel. 02582111 - Fax 0258211710 - c.p. 1221
REA 1129621 - C.F. P.IVA 00296790389 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con RDL del 29/4/1923 n° 966
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario SpA . www.navale.it



NOTA INFORMATIVA RAMO DANNI ESCLUSA R.C.A.

PREMESSA

La presente nota informativa è predisposta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, nonché con quanto disposto dalle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 e n. 518/D del 21 novembre 2003.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno assunte da Navale Assicurazioni S.p.A., con sede in Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - MI - Italia, impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art.65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n.966), e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede in Via Stalingrado 45 40128 Bologna - Italia.

1. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1.1 Legislazione applicabile

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, il Cliente e Navale Assicurazioni S.p.A. potranno convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. Navale Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

1.2 Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami in merito al contratto o alla gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto direttamente a: NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A.

Reclami e Assistenza Clienti

Via dell'Unione Europea 3/b

20097 San Donato Milanese (MI)

Fax n° 02.58211714

e-mail: reclami@navaleassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo:

ISVAP

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21 00187 Roma

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Navale Assicurazioni S.p.A.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui il Cliente e Navale Assicurazioni S.p.A. concordino di applicare al contratto la legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Cliente stesso.

2. INFORMAZIONI RELATIVE AI SINISTRI

In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato prontamente a Navale Assicurazioni S.p.A. indicando con precisione il luogo, il giorno, l'ora dell'evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili alla rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni, così come previsto dall'articolo specifico contenuto nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Il decorrere del termine di prescrizione può essere interrotto mediante richiesta a mezzo raccomandata o mediante notifica di atto giudiziario.

La nota informativa non sostituisce le Condizioni di polizza consegnate al Cliente e che lo stesso è invitato a leggere con attenzione prima della sottoscrizione del contratto, richiedendo all'agenzia tutti i chiarimenti necessari.

Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornisce. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge(2).

In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti(3); ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(4) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa(5).

COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(6).

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Navale Assicurazioni S.p.A. (www.navale.it) con sede in Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - (MI), UGF Assicurazioni S.p.A. (www.ugfassicurazioni.it) ed Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipolgf.it) entrambe con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco dei Responsabili potrà consultare il sito www.navale.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso UGF Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra indicato - e-mail: privacy@ugfassicurazioni.it.

NOTE

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, ecc.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistiche-tariffarie.
- 4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ed UGF Assicurazioni S.p.A., cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle altre società del Gruppo Unipol.
- 5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell'elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

Nota informativa	3
Informativa sul trattamento dei dati personali	4
Definizioni relative all'assicurazione in generale	9
Condizioni generali:	11
Art. 1 <i>Condizioni di assicurazione</i>	
Art. 2 <i>Dichiarazioni del Contraente</i>	
Art. 3 <i>Valore assicurabile</i>	
Art. 4 <i>Pagamento del premio</i>	
Art. 5 <i>Trasferimento del contratto</i>	
Art. 6 <i>Assicurazione presso diversi assicuratori</i>	
Art. 7 <i>Obblighi in caso di sinistro</i>	
Art. 8 <i>Determinazione del danno</i>	
Art. 9 <i>Richiesta dell'indennizzo</i>	
Art. 10 <i>Limite dell'indennizzo</i>	
Art. 11 <i>Pagamento dell'indennizzo</i>	
Art. 12 <i>Legge applicabile e giurisdizione</i>	
Art. 13 <i>Comunicazioni alla Società</i>	
Art. 14 <i>Avaria comune e spese di salvataggio nei trasporti effettuati a mezzo nave traghetti e/o RO/RO</i>	
Art. 15 <i>Spese di inoltro a destino nei trasporti effettuati a mezzo nave traghetti e/o RO/RO</i>	
Art. 16 <i>Abbandono nei trasporti effettuati a mezzo nave traghetti e/o RO/RO</i>	
Condizioni aggiuntive:	14
Art. 17 <i>Oggetto dell'assicurazione</i>	
Art. 18 <i>Condizioni di assicurazione</i>	
Art. 19 <i>Somme assicurate</i>	
Art. 20 <i>Limiti territoriali</i>	
Art. 21 <i>Delimitazione della garanzia nel caso di furto della merce nei trasporti a mezzo autocarro di proprietà o in gestione dell'Assicurato</i>	
Art. 22 <i>Clausola merci trasportate a mezzo autovettura</i>	
Art. 23 <i>Carico e scarico</i>	
Art. 24 <i>Clausola di rimpiazzo</i>	
Art. 25 <i>Danni alle confezioni</i>	
Art. 26 <i>Sgombero della sede stradale</i>	
Art. 27 <i>Franchigia peritale</i>	
Art. 28 <i>Constatazione dei danni non riscontrati nei termini di Legge</i>	
Art. 29 <i>Regolazione del premio</i>	
Art. 30 <i>Recesso dal contratto in caso di sinistro</i>	
Art. 31 <i>Recesso limitato ai rischi guerra e/o scioperi</i>	
Art. 32 <i>Tacito rinnovo del contratto</i>	
Art. 33 <i>Foro competente</i>	
Allegati	19
Clausola merci (pieno rischio) 98/01	
Clausola merci trasportate a mezzo autocarro 98/03	
Clausola merci trasportate a mezzo ferrovia o posta 98/04	
Clausola rischi scioperi sopra merci 98/05	
Clausola rischi guerra e mine sopra merci 98/06	
Cargo ism endorsement ed. 1.5.98	
Cargo isps endorsement 4/11/04	
Institute radioactive contamination, chemical, biological, bio-chemical and electromagnetic weapons exclusion clause ed. 10/11/03	
Cyber risk exclusion clause ed. 10.11.03	
Termination of transit clause (terrorism) ed. 20.01.02	

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

Apparecchio antifurto:	il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Autocarro:	il veicolo destinato al trasporto di cose su strada; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.
Certificato di assicurazione:	il documento che attesta l'esistenza dell'assicurazione.
Chiavi dell'antifurto:	tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Danno:	la perdita o avaria derivante dal sinistro il cui rischio è coperto dall'assicurazione.
Fatturato:	per "fatturato vendite" si intende il volume degli affari fatturati nel periodo di assicurazione esclusa IVA, risultante dal registro fatture emesse. Mentre per "fatturato acquisti" il volume degli acquisti risultante dal registro degli acquisti esclusa IVA.
Franchigia:	l'importo, espresso in cifra fissa o in percentuale del valore assicurato, che resta a carico dell'assicurato da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile, una volta detratto l'eventuale scoperto.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla società in caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza.
Luogo di destinazione:	la località di completamento del viaggio indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione; qualora tale località non sia espressamente menzionata, per luogo di destinazione si intende quello risultante dal documento di trasporto relativo al viaggio assicurato.
Motrice:	la motrice dell'autotreno o il trattore stradale.
Nave traghetto, RO/RO:	mezzo destinato al trasporto marittimo che rende possibile l'imbarco e lo sbarco di mezzi semoventi nonché semirimorchi.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio/Premi:	la somma dovuta dal contraente alla società per beneficiare della copertura assicurativa.
Rimorchio:	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.
Rischio:	la probabilità che si verifichi un sinistro.
Semirimorchio:	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una motrice o trattore stradale sovrapponendosi parzialmente alla stessa.
Scoperto:	la percentuale di danno risarcibile a carico dell'assicurato.
Sinistro:	il verificarsi di un evento dannoso o potenzialmente dannoso.
Società:	l'impresa assicuratrice.
Valore Intero:	l'intero valore delle cose assicurate; se le somme assicurate sono inferiori all'effettivo valore del bene, l'assicurato, in caso di sinistro, sopporta una parte proporzionale dei danni.
Veicolo:	il mezzo terrestre utilizzato per il trasporto di cose, sono compresi in tale termine l'autocarro o la motrice o il Rimorchio o il semirimorchio, l'autovettura ed il carro ferroviario.
Vettore:	il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.

- Art. 1**
Condizioni di Assicurazione
- L'Assicurazione è prestata in base alle presenti Condizioni Generali nonché alle Condizioni Addizionali integrate dalle specifiche Clausole di delimitazione della garanzia.
- Art. 2**
Dichiarazioni del Contraente
- La Società presta il consenso all'Assicurazione in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del Rischio. In particolare il Contraente deve dichiarare:
- a) se le merci appartengono alla categoria delle merci infiammabili, esplosivi o pericolose;
 - b) se sono previste clausole che comportano esonero o limitazione di responsabilità del vettore, oltre quanto disposto dalla legge o dalle Convenzioni internazionali.
- In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze troveranno applicazione gli Artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.
- Art. 3**
Valore assicurabile
- Il valore massimo assicurabile è quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione. Se tale valore non può essere accertato, il valore massimo assicurabile sarà pari:
- a) qualora si tratti di merci destinate alla vendita, al prezzo delle merci al tempo e nel luogo del caricamento per il trasporto, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile forfetario nonché degli altri costi inerenti e documentabili quali spese di trasporto e di assicurazione, oneri fiscali e doganali;
 - b) qualora si tratti di merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita, al costo di produzione, del trasporto e degli oneri accessori.
- Art. 4**
Pagamento del Premio
- Il Premio, gli accessori e le imposte devono essere pagati all'atto della stipulazione della Polizza, presso la Direzione della Società o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.
- Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dalla Polizza, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
- Se alle scadenze eventualmente convenute il Contraente non paga i Premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.
- Art. 5**
Trasferimento del contratto
- Previo benestare scritto della Società l'Assicurazione può essere trasferita mediante girata apposta sulla Polizza o sul Certificato di Assicurazione. La Società può opporre al giratario tutte le eccezioni opponibili ai giranti.
- Art. 6**
Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Qualora per il medesimo Rischio siano state contratte separatamente - anche da diversi Contraenti - più Assicurazioni presso diversi assicuratori, si applicherà l'Art. 1910 del Codice Civile.
- Art. 7**
Obblighi in caso di sinistro
- Il Contraente e/o l'Assicurato, in caso di Sinistro, devono darne immediato avviso alla Società, fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno e salvaguardare il diritto di surrogazione della Società verso i terzi responsabili.
- Per assolvere tali obblighi il Contraente e/o l'Assicurato devono:
- a) comunicare alla Società, appena vengono a loro conoscenza, tutti gli avvisi e le informazioni che si riferiscono all'avvenimento;
 - b) apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile o dagli accordi specifici in essere, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro abbia la detenzione della merce fino all'atto della riconsegna;
 - c) chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna della merce a destino, l'intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dalla Società per far constatare la natura, la causa e l'entità del Danno. La constatazione del Danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con il vettore ed ogni altro soggetto eventualmente responsabile; nel caso di trasporto a mezzo ferrovia o posta, deve essere redatto verbale in contraddittorio con l'Amministrazione interessata.
Qualora la constatazione del Danno debba effettuarsi in un luogo in cui la Società non ha un proprio Commissario di Avaria o Perito designato, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve richiedere l'intervento di altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali.
In caso di Danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati non appena constatato il Danno, e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto;
 - d) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno: la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;

CONDIZIONI GENERALI

- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- f) compiere, a richiesta della Società, che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
- g) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società;
- h) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

Obblighi specifici in caso di furto e/ o rapina avvenuti durante le tratte terrestri: in aggiunta a quanto precedentemente indicato si precisa che in caso di furto e/o rapina avvenuti durante le tratte terrestri il Contraente o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del Sinistro indicando:

1. dettagliata descrizione dei fatti
2. dati identificativi del Veicolo
3. tutti gli elementi idonei ad identificare la merce trasportata
4. generalità complete dell'autista o degli autisti del Veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso
5. esistenza ed eventuale attivazione/funzionamento di Apparecchi Antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza

Copia della suddetta denuncia, unitamente all'eventuale "Verbale di integrazione di denuncia", dovranno essere inviati il prima possibile alla Società.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra verranno applicati gli Artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 8 **Determinazione del danno**

Il Danno é costituito dalla differenza tra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e quello della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del Sinistro.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Tuttavia in caso di Danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta, anche se questa non sia stata oggetto di valutazione separata, e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto con il quale costituiva un tutt'uno.

Art. 9 **Richiesta dell'indennizzo**

L'Assicurato deve provare l'entità del Danno, che questo rientri nella copertura assicurativa, e la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'Indennizzo.

A tal fine l'Assicurato deve:

- a) consegnare i documenti del trasporto, il certificato di avaria e/o perizia relativi alla constatazione del Danno previsti dalla lettera c) dell'Art. 7 ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del Sinistro;
- b) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con il Vettore o altro soggetto eventualmente responsabile del Danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa/ surroga;
- c) esibire la fattura e gli altri documenti originali necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci, nonché comprovanti la legittimazione all'Indennizzo;
- d) consegnare l'originale della Polizza stipulata per il singolo viaggio o del Certificato di Assicurazione, qualora emesso;
- e) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce.

Art. 10 **Limite dell'indennizzo**

La somma assicurata costituisce il limite massimo dell'Indennizzo dovuto dalla Società oltre ai compensi dei Periti o Commissari di Avaria incaricati in conformità alla lettera c) dell'Art. 7 (che sono rimborsabili ogniqualevolta il Danno sia a carico della Società).

Le spese ragionevolmente sostenute per evitare o diminuire un Danno a carico della Società sono da questa rimborsate nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile anche se il loro ammontare, unitamente a quello del Danno, supera la somma assicurata. Qualora la somma assicurata risulti superiore al valore assicurabile, non si tiene conto dell'eccedenza pur restando acquisito dalla Società l'intero premio.

Qualora invece risulti inferiore, il danno è risarcibile nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile.

- Art. 11**
Pagamento dell'indennizzo
- L'entità del Danno liquidabile è calcolata in base agli Artt. 3 ed 8 ed entro i limiti dell'Art. 10. Da tale importo sono dedotti, nell'ordine, gli Scoperti e le Franchigie convenuti.
- L'Indennizzo così risultante è pagato, contro rilascio di quietanza, entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ottemperato a tutto quanto previsto all'Art. 9.
- Art. 12**
Legge applicabile e giurisdizione
- Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana.
Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla Giurisdizione Italiana.
- Art. 13**
Comunicazioni alla società
- Tutte le comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere date per iscritto alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
- Art. 14**
Avaria comune e spese di salvataggio nei trasporti effettuati a mezzo nave traghetto e/o RO/RO
- I Danni e le spese prodotti da un atto di Avaria Comune sono indennizzati come se costituiscono una Avaria Particolare, ma la Società si surroga all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo eventualmente spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.
- La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di Avaria Comune (per la parte non indennizzabile in base al comma che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un Danno dipendente da Rischi esclusi dalla presente Assicurazione.
- La Società riconosce i regolamenti di Avaria Comune e le ripartizioni delle Spese di Salvataggio fatti in conformità alla Legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.
- Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di Avaria Comune e/o del Compenso di Salvataggio, l'impegno della Società è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall'Assicurato.
- Se il contributo di Avaria Comune e il Compenso di Salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della Polizza, il rimborso è effettuato, a scelta della Società, o nella stessa valuta o nella valuta di Polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo.
- Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'Avaria Particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in Avaria Comune e/o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'Indennizzo viene ridotto in proporzione. Il contributo di Avaria Comune ed il Compenso di Salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del Danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.
- L'Assicurato per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare alla Società l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.
- Art. 15**
Spese di inoltro a destino nei trasporti effettuati a mezzo nave traghetto e/o RO/RO
- La Società rimborsa le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito e l'inoltro a destino delle merci assicurate nel caso in cui, a seguito ad un Sinistro rientrante nella presente Assicurazione, il viaggio abbia termine in un luogo diverso da quello di destinazione. Tali spese sono a carico della Società solo per quella parte che - unita all'ammontare del Danno da indennizzare, al contributo di Avaria Comune ed alle Spese di Salvataggio - non supera la somma assicurata.
- Il rimborso delle suddette spese supplementari non è dovuto:
- qualora le spese siano dovute a colpa, insolvenza, morosità o mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie del Contraente o dell'Assicurato o dei loro ausiliari;
 - in caso di rischi rientranti nelle clausole "Rischi guerra" o "Rischi scioperi" o eventuali analoghe clausole straniere contenute in Polizza.
- Art. 16**
Abbandono nei trasporti effettuati a mezzo nave traghetto e/o RO/RO
- L'Assicurato può abbandonare alla Società le merci ed esigere l'Indennità per perdita totale nei casi rispettivamente previsti dall'Art. 541, lett. a), b) e c), e dall'Art. 1007, lett. a), b) e c), del Codice della Navigazione.
- L'abbandono delle merci in base al disposto degli Art. 541, lett. d) e Art. 1007, lett. d), del Codice della Navigazione è consentito nella copertura a "pieno rischio"; in caso di condizioni di Assicurazione limitate, l'abbandono è consentito soltanto se il Danno deriva direttamente da incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio, incaglio, strisciamento della nave sul fondo, arenamento, collisione, urto, affondamento, capovolgimento, sommersione e caduta di aeromobile, semprechè tali Rischi rientrino fra quelli assicurati.
- L'abbandono delle merci deve essere effettuato nella forma prevista dalla legge italiana.

CONDIZIONI ADDIZIONALI

Le presenti Condizioni Aggiuntive integrano e prevalgono, qualora incompatibili, sulle Condizioni Generali e clausole integrative.

Art. 17 **Oggetto** **dell'assicurazione**

La presente Polizza garantisce tutti i trasporti e/o le spedizioni delle merci, descritte a titolo esemplificativo ma non limitativo nella scheda di Polizza, prodotte e/o commercializzate dall'Assicurato sulle quali lo stesso abbia un interesse assicurabile.

Art. 18 **Condizioni di** **Assicurazione**

Agli effetti della delimitazione e della durata della copertura, la garanzia è prestata, secondo il mezzo di trasporto utilizzato in conformità alle seguenti clausole che il Contraente dichiara di accettare ed aver ricevuto.

Limitatamente alle clausole Inglesi sotto richiamate si specifica che i significati normativi di dette clausole sono quelli effettivamente correnti in Inghilterra al momento della stipulazione della presente polizza, fatte salve le norme imperative di diritto italiano.

CLAUSOLA MERCI I PIENO RISCHIO 98/01

CLAUSOLA MERCI TRASPORTATE A MEZZO AUTOCARRO 98/03 (applicabile in caso di trasporto di merci usate se richiamate in scheda, con inclusione dei danni da furto ma solo a seguito di furto dell'intero automezzo)

CLAUSOLA MERCI TRASPORTATE A MEZZO FERROVIA O POSTA 98/04

CLAUSOLA RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI 98/05

CLAUSOLA RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI 98/06 (applicabile limitatamente alle tratte marittime effettuate a mezzo nave traghetto e/o ro/ro)

CARGO ISM ENDORSEMENT ED. 1.5.98

CARGO ISPS ENDORSEMENT 4/11/04

INSTITUTE RADIOACTIVE, CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE ED. 10/11/03

INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE ED. 10/11/03

TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (terrorism) ED. 20.01.02

Art. 19 **Somme assicurate**

Le somme massime che gli assicuratori garantiscono per ogni mezzo di trasporto sono quelle indicate nel frontespizio di Polizza.

Qualora, senza espressa deroga, dette somme vengano superate, la Società anche se ha percepito il maggior Premio corrispondente risponderà dei Danni soltanto in proporzione delle somme limite indicate.

Art. 20 **Limiti territoriali**

La presente copertura si intende operante per i trasporti di merce effettuati entro i limiti territoriali indicati in frontespizio di Polizza.

Art. 21 **Delimitazione della** **garanzia nel caso di furto** **della merce nei trasporti** **a mezzo autocarro di** **proprietà o in gestione** **dell'assicurato**

Qualora il trasporto sia effettuato dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione si applicano le seguenti disposizioni:

Art. 21.1 **Furto del veicolo**

I L'operatività della garanzia, nel caso di furto del veicolo, è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il Veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave,

a) sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del Vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del Veicolo;

b) sia custodito in locali con gli accessi sottocontrollo o chiusi con mezzi appropriati;
ovvero

II c) soste in aree portuali o aeroportuali che siano recintate e con i varchi sotto controllo.
Al di fuori delle ipotesi previste dal punto I che precede, la garanzia è parimenti operante purchè la sottrazione del Veicolo avvenga mediante effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'Apparecchio Antifurto installato sulla Motrice, ovvero che la sottrazione del solo Rimorchio o Semirimorchio staccato dalla Motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'Apparecchio Antifurto installato sullo stesso.

In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'Assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'Autocarro sia installato a regola d'arte un Apparecchio Antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE; ovvero che sul Rimorchio o Semirimorchio – quando sganciato dalla Motrice sia installato a regola d'arte un Apparecchio Antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme a quanto previsto al 1° o 2° o 3° livello della Norma CEI 79/51;
- b) che i predetti Apparecchi Antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del Veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- c) che in caso di Sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società – quale prova dell'avvenuto inserimento dell'Apparecchio Antifurto – tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'Apparecchio Antifurto.

Resta inoltre convenuto quanto segue:

- e) La mancata constatazione da parte dell'autorità e/o della Società e/o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'Apparecchio Antifurto, dei vetri e delle porte comporta l'inoperatività della copertura.
Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del Veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'Apparecchio Antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a) del presente punto II, la copertura resta operativa ma lo Scoperto di Polizza raddoppiato rispetto a quanto riportato nella scheda di Polizza.
Tale maggiorazione di Scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul Veicolo sia installato un Apparecchio Antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° o 3° livello o altro Apparecchio Antifurto che assolva la funzione di testimoniabilità, intesa come prova inequivocabile dell'avvenuto inserimento del sistema ovvero che sul Rimorchio o Semirimorchio, quando sganciato dalla Motrice, sia installato un Apparecchio Antifurto certificato come conforme, alla norma CEI 79/51 di 2° o 3° livello;
- f) In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto, il Contraente dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'Apparecchio Antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a) del presente punto II. Resta inteso che in tale eventualità la garanzia di cui al presente punto II rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore alla data dell'avvenuta installazione del nuovo Apparecchio Antifurto.

Art. 21.2
Furto di colli interi

L'operatività della garanzia nel caso di furto di singoli colli interi è subordinata alla circostanza che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del Veicolo o dei locali o delle recinzioni delle aree nei quali il Veicolo era parcheggiato ovvero mediante manomissione dei teloni o degli altri mezzi di protezione del carico che lasci segni evidenti sugli stessi.
L'effrazione o lo scasso o la manomissione devono essere stati constatati dalla Società o da Perito da essa designato.

Art. 21.3
Furto della merce a seguito di incidente

L'operatività della garanzia in caso di furto della merce in seguito ad incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore è comunque subordinata al rispetto di quanto previsto ai paragrafi 21.1 e 21.2 che precedono, salvo provata impossibilità per l'autista di adempiere tali obblighi.

Art. 21.4
Delimitazione della garanzia nel caso di furto della merce nei trasporti a mezzo autocarro di terzi

Se le merci sono affidate a terzi per il trasporto il diritto all'Indennizzo non verrà pregiudicato per l'eventuale inosservanza di dette condizioni da parte del Vettore terzo, ma in tal caso l'Assicuratore si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili.

Il pagamento delle indennità per perdita o danni conseguenti a sottrazione dell'Autocarro sarà effettuato, ferme le disposizioni di Polizza e della presente clausola, non prima che siano trascorsi trenta giorni dall'evento se prima di tale termine l'Autocarro non sia stato recuperato.

Art. 22 - CLAUSOLA MERCI TRASPORTATE A MEZZO AUTOVETTURA (operante qualora richiamato nella scheda di Polizza il Relativo Massimale)

La garanzia si intende estesa ai Danni e/o perdite materiali e dirette dipendenti da furto anche quando le merci siano trasportate a mezzo autovettura. Agli effetti della validità di tale garanzia resta inteso che durante le soste e/o fermate dovranno essere prese le seguenti misure di sicurezza:

- che le merci siano riposte nel bagagliaio e/o comunque non visibili dall'esterno del Veicolo
- che durante le soste il Veicolo venga chiuso a chiave con il sistema antifurto attivato
- che durante le soste notturne tra le ore 21,00 e le ore 8,00: il Veicolo venga parcheggiato in aree protette o sorvegliate e gestite da enti che rilascino

CONDIZIONI ADDIZIONALI

regolare ricevuta di custodia;

ovvero che le merci vengano custodite in locali chiusi e protetti.

La Società risponderà inoltre dei Danni e/o perdite conseguenti a furto parziale e/o manomissione delle merci sempreché tale furto e/o manomissione siano avvenuti mediante effrazione e/o scasso dei mezzi di chiusura del Veicolo.

Art. 23 CARICO E SCARICO

La copertura dei Danni e delle perdite materiali e dirette verificatesi in dipendenza delle operazioni di carico e scarico, è prestata a condizione che, tali operazioni, siano eseguite con mezzi meccanici idonei. Si precisa che per carico si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del Veicolo per deporle sullo stesso e per scarico l'operazione inversa. Ogni altra operazione preliminare di trasporto meccanico o manuale delle merci dal luogo di normale giacenza dal Veicolo o viceversa è esplicitamente esclusa dalla garanzia.

Art. 24 CLAUSOLA DI RIMPIAZZO.

In caso di Danno ad una parte qualunque dell'oggetto assicurato in dipendenza di uno degli avvenimenti garantiti con la Polizza, la Società risponderà solo del valore della parte danneggiata, anche se questa non fosse stata valutata separatamente, e rimborserà solo le spese di riparazione e di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto con il quale costituiva un tutt'uno.

Ai fini della liquidazione dei Danni la presente clausola avrà efficacia ove risulti applicabile in base alla tipologia della merce e alla natura dell'avaria.

Art. 25 DANNI ALLE CONFEZIONI

In caso di Danno ad etichette, capsule, scatole, copertine, astucci od altro materiale costituente la confezione di vendita dei prodotti assicurati con la Polizza, la Società risponderà solo dell'ammontare relativo al costo del nuovo confezionamento ed in nessun caso sarà responsabile per un importo superiore al valore delle merci e comunque entro il 5% del massimale previsto per il Veicolo utilizzato.

Art. 26 SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE

Limitatamente ai trasporti eseguiti a mezzo Autocarri di proprietà o gestione diretta del Contraente, la Società rimborserà le spese ragionevolmente sostenute per lo sgombero della sede stradale delle merci irrecuperabili, danneggiatesi a seguito del verificarsi di un avvenimento garantito dalla Polizza, nonché quelle conseguenti alla distruzione delle stesse. Tali spese verranno rimborsate fino alla concorrenza massima di Euro 1.500 e ciò anche in eccedenza alle somme assicurate indicate nella scheda di Polizza.

Art. 27 FRANCHIGIA PERITALE

In caso di Danno o perdita delle merci assicurate con la Polizza, è data facoltà al Contraente di astenersi dal richiedere l'intervento del commissario di avaria per tutti quei Danni il cui importo non ecceda la somma di Euro 1.000.

Art. 28 CONSTATAZIONE DEI DANNI NON RISCONTRATI NEI TERMINI DI LEGGE

Gli eventuali Danni che colpissero le merci assicurate dovranno essere constatati a termini di quanto stabilito da relativi articoli delle Condizioni Generali o particolari di Polizza. E' tuttavia convenuto che la Società non solleverà eccezioni se la Contraente o chi per essa richiederà, per i colli che all'arrivo a destinazione non presentassero tracce esterne di danneggiamento, l'intervento del commissario di avaria entro un periodo massimo di trenta giorni dalla data di arrivo della merce al magazzino finale. Viene infine stabilito che, tale ipotesi, la Società non solleverà eccezioni in merito alla liquidazione dei Sinistri, anche nel caso in cui la relativa documentazione fosse priva delle riserve dei Vettori o altri responsabili. In caso di Danno rientrante nelle previsioni della presente clausola ed in deroga a quanto previsto dalle altre disposizioni della Polizza sui massimali di Indennizzo, la Società risarcirà eventuali Danni con il limite di Euro 2.000 per ogni annualità assicurativa e con il sottolimito di Euro 250 per ogni singolo Sinistro.

Art. 29 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa l'Assicurato dovrà fornire alla Società la documentazione riportante i dati consuntivi degli elementi variabili sopraindicati conseguiti nel periodo di validità dalla copertura atti a determinare l'importo complessivo dovuto e deve pagare l'eventuale conguaglio risultante entro 15 giorni dalla data di presentazione della relativa appendice redatta dalla Società.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della società.

Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione del dato anzidetto od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per l'annualità successiva viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per

la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata AR, la risoluzione del contratto.

La Società ha il diritto di effettuare controlli e verifiche per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**Art. 30
RECESSO DAL
CONTRATTO IN
CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il Premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

**Art. 31
RECESSO LIMITATO
AI RISCHI GUERRA
E/O SCIOPERI**

In riferimento alle clausole per la copertura dei Rischi guerra e/o scioperi – richiamate a termini dell'Art. 18 delle presenti Condizioni Aggiuntive - la Società può recedere dal contratto limitatamente a tali Rischi in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne Rischi scioperi su spedizioni da e per gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso potrà essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telex, telefax o telegramma o lettera raccomandata.

Limitatamente a tali Rischi, il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto, senza necessità di comunicazione tra le parti, allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.

Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società l'Assicurato può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telex, telefax o lettera raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il Premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

**Art. 32
TACITO RINNOVO
DEL CONTRATTO**

Entrambe le parti si riservano il diritto di disdire il contratto con un preavviso di trenta giorni prima della scadenza annuale da darsi a mezzo di lettera raccomandata.

Inoltre in mancanza di disdetta da una delle parti con un preavviso di 30 giorni il contratto si intende tacitamente rinnovato alla scadenza per ulteriori 12 mesi e così di seguito.

**Art. 33
FORO COMPETENTE**

Foro competente a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero in alternativa quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

CLAUSOLA MERCI I (PIENO RISCHIO) 98/01

Art. 1
Rischi assicurati

Sono a carico della Società i Danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio, a causa di tutti i Rischi, salvo quelli esclusi al successivo art. 2.

Art. 2
Esclusioni

Sono esclusi i Danni causati da:

- a) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un Danno ne risulterà probabilmente;
- b) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del Vettore o del mezzo di trasporto;
- c) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto; cattivo stivaggio sia sul mezzo Vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- e) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- f) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- g) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- i) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
- j) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- k) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- l) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio - politici;
- m) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- n) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- o) strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazioni ovvero sviluppino radioattività;

Ai fini delle lettere a) e b) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3
Durata
dell'Assicurazione

I L'Assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata nella Polizza o nel Certificato di Assicurazione per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci;

- a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione indicato nella Polizza o nel Certificato di Assicurazione;
- b) in ogni altro magazzino finale o area di deposito situati nel luogo di destinazione indicato nella Polizza o nel Certificato di Assicurazione ovvero in una località intermedia, che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione.

In ogni caso l'Assicurazione cessa:

- c) per i trasporti eseguiti a mezzo Autocarro: alla mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;
- d) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento della scaricazione nel porto definitivo di sbarco;
- e) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento della scaricazione nell'aeroporto definitivo di sbarco;
- f) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie (qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato): alla mezzanotte dell'ottavo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.

II Rientrano nell'Assicurazione, qualora in Rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico e scarico, intendendosi per "carico" l'operazione di sollevamento delle merci in prossimità del mezzo Vettore per porle sullo stesso e per "scarico" l'operazione inversa.

Nei trasporti marittimi e/o aerei:

- a) Se, dopo la scaricazione nel porto e/o aeroporto definitivo di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella indicata nella Polizza, l'Assicurazione, fermi restando i termini di cui alle lettere d) ed e) del precedente punto I, cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.

- b)** L'Assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o trasporto.
- c)** Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione indicata, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'Assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.
In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua:
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale porto o luogo o fino allo scadere di 60 giorni dal completamento della scaricazione dalla nave delle merci assicurate con la Polizza in tale porto o luogo,
 - fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale aeroporto o luogo o fino allo scadere di 30 giorni dal compimento della scaricazione dall'aereo delle merci assicurate con la Polizza in tale aeroporto o luogo,
qualunque sia l'ipotesi che si verifichi per prima;
- ovvero
- fino alla scadenza dei termini previsti al punto l se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione indicata in Polizza o in qualsiasi altra destinazione.

CLAUSOLA MERCI TRASPORTATE A MEZZO AUTOCARRO 98/03

Art. 1 **Rischi assicurati**

Sono a carico della Società i Danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio, a causa di:

- a)** incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b)** ribaltamento dell'Autocarro e/o Rimorchio, caduta dei medesimi in acqua o precipizi ed in genere uscita dell'Autocarro e/o Rimorchio dalla sede stradale tale da non consentire il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- c)** collisione dell'Autocarro e/o Rimorchio con altri veicoli, urto dell'Autocarro e/o Rimorchio contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) e/o mobili, purchè tale evento lasci tracce constatabili sull'Autocarro e/o Rimorchio;
- d)** alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale.

Ai fini della presente Assicurazione per nubifragio si intende un evento atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici. Pertanto i danni subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione di acqua per il solo effetto della pioggia battente, anche se accompagnata da vento, non sono risarcibili.

Art. 2 **Traversate Marittime**

Le traversate marittime che gli Autocarri con le merci a bordo compiono su navi traghetto o RO/RO sono comprese se effettuate tra porti italiani; nei viaggi internazionali sono comprese quando la tratta terrestre sia prevalente in ragione della lunghezza del percorso da compiere.

Durante tali tratte, in aggiunta ai rischi indicati all'art. 1, lett. a, sono a carico della Società i Danni materiali e diretti causati da:

- a)** incaglio, strisciamento della nave sul fondo, arenamento, capovolgimento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, sommersione, occorsi alla nave;
- b)** getto od asporto dal mare dell'Autocarro e/o Rimorchio o caduta in mare degli stessi durante le operazioni di imbarco e sbarco;
- c)** Avaria Comune e Spese di Salvataggio in conformità all'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Gli articoli 15, 16, delle Condizioni Generali di Assicurazione non si applicano alla presente Assicurazione.

Art. 3 **Esclusioni**

Sono esclusi i Danni causati da:

- a) furto e rapina comunque perpetrati, a meno che si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'art. 1 e sempreché le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;
- b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un Danno ne risulterà probabilmente;
- c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del Vettore;
- d) inidoneità dell'Autocarro e/o Rimorchio, del container e simili per trasporto e protezione della merce, quando il Contraente o l'Assicurato ne sia consapevole;
- e) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- f) cattivo stivaggio sia sull'Autocarro e/o Rimorchio che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- g) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- h) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- j) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- k) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- l) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- m) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- n) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio - politici;
- o) atti di vandalismo, di sabotaggio, e simili atti dolosi;
- p) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- q) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- r) strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Ai fini delle lettere b) c) e d) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 4
Durata
dell'Assicurazione

Nel caso di trasporto di merci proprie affidate a terzi, l'Assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate vengono prese in consegna dagli incaricati del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio specificato nel documento di trasporto, comprese, per un periodo massimo di 48 ore ciascuna, le eventuali soste e/o giacenze preliminari e/o intermedie riferentisi alla normale esecuzione del viaggio medesimo e termina con la riconsegna delle merci al destinatario o a chi per esso e comunque non oltre la mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci stesse nella località finale di destino.

In tutti gli altri casi, fermi i suddetti termini di durata, la copertura è operante durante le giacenze delle merci soltanto quando queste siano a bordo di autoveicoli rientranti nella garanzia prestata con la Polizza e a condizione che i medesimi siano parcheggiati in aree o locali adeguatamente protetti e sorvegliati.

CLAUSOLA MERCI TRASPORTATE A MEZZO FERROVIA O POSTA 98/04

Art. 1
Rischi assicurati

Sono a carico della Società i Danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio, a causa di:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale; deragliamento, scontro ferroviario, collisione o urto dei carri o autocarri con altri veicoli o contro corpi fissi o mobili, ribaltamento di carri ed autocarri, caduta degli stessi in acqua o precipizi ed in genere incidenti ferroviari, stradali, marittimi o aerei che coinvolgono il mezzo Vettore.

Sono inoltre a rischio della Società i Danni materiali e diretti dipendenti da furto o mancata riconsegna di colli interi, da rapina, nonché da furto parziale o manomissione purchè i colli presentino tracce non dubbie di effrazione.

È inoltre operante l'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, mentre non sono applicabili le disposizioni degli articoli 15 e 16 delle Condizioni Generali stesse.

ALLEGATI

Art. 2 Esclusioni

Sono esclusi i Danni causati da:

- a) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un Danno ne risulterà probabilmente;
- b) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- c) cattivo stivaggio sia sul mezzo Vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- d) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- e) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- f) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- g) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- h) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- i) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- j) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio - politici;
- l) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- m) atti di vandalismo, di sabotaggio, e simili atti dolosi;
- n) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- o) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- p) strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Ai fini della lettera a) che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 Durata dell'Assicurazione

L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate vengono prese in consegna dall'Amministrazione ferroviaria o postale e termina con la riconsegna al destinatario o a chi per esso e comunque con lo spirare del termine di otto giorni dalla ricezione da parte del destinatario dell'avviso che le cose assicurate sono giunte alla località di destino.

CLAUSOLA RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI 98/05

Art. 1 Rischi assicurati

Sono a carico della Società i Danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio, a causa di:

- a) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- b) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio - politici;

Sono esclusi i Danni causati da:

Art. 2 Esclusioni

- a) omissioni di intervento per assenza, insufficienza o impedimento di lavoratori (ovvero mancanza o insufficienza di energia o combustibile) derivanti da scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili;
- b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un Danno ne risulterà probabilmente;
- c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del Vettore o del mezzo di trasporto;
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- f) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- g) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- h) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
- i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- j) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- k) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
- l) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;

- m) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
 - n) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
 - o) strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazioni ovvero sviluppino radioattività.
- I Ai fini delle lettere b) e c) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3
Durata
dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata nella Polizza o nel Certificato di Assicurazione per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:

- a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione indicato nella Polizza o nel Certificato di Assicurazione;
- b) in ogni altro magazzino finale o area di deposito situati nel luogo di destinazione indicato nella Polizza o nel Certificato di Assicurazione ovvero in una località intermedia, che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione.

In ogni caso l'assicurazione cessa:

- c) per i trasporti eseguiti a mezzo Autocarro: alla mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;
 - d) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento della scaricazione nel porto definitivo di sbarco;
 - e) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento della scaricazione nell'aeroporto definitivo di sbarco;
 - f) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie (qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato): alla mezzanotte dell'ottavo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.
- II Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico e scarico, intendendosi per "carico" l'operazione di sollevamento delle merci in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione inversa.
- III Nei trasporti marittimi e/o aerei:
- a) Se, dopo la scaricazione nel porto e/o aeroporto definitivo di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella indicata nella presente polizza, l'Assicurazione, fermi restando i termini di cui alle lettere d) ed e) del precedente punto I, cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.
 - b) L'Assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o trasporto.
 - c) qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione indicata, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'Assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione. In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'Assicurazione continua:
 - fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale porto o luogo o fino allo scadere di 60 giorni dal completamento della scaricazione dalla nave delle merci assicurate con la Polizza in tale porto o luogo,
 - fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale aeroporto o luogo o fino allo scadere di 30 giorni dal compimento della scaricazione dall'aereo delle merci assicurate con la Polizza in tale aeroporto o luogo, qualunque sia l'ipotesi che si verifichi per prima ovvero
 - fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione indicata in Polizza o in qualsiasi altra destinazione.

ALLEGATI

Art. 4 Cambiamento non forzato di destinazione

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato e questi ne dia tempestiva comunicazione alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle parti.

CLAUSOLA RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI 98/06

Art. 1 Rischi assicurati

Sono a carico della Società i Danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio marittimo, aereo o per acque interne ai confini dello Stato, a causa di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio, purché derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
- c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

Art. 2 Esclusioni

Sono esclusi i Danni causati da:

- a) impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
- c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del Vettore o del mezzo di trasporto;
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- e) cattivo stivaggio sia sul mezzo Vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- f) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- g) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- h) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
- i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- j) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- k) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- l) strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Ai fini delle lettere b) e c) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 Limiti temporali e spaziali dell'Assicurazione

- a) L'Assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del "mezzo vettore" e termina dal momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destinazione;
- b) qualora le merci assicurate non vengano scaricate, l'Assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del "mezzo vettore" nel luogo di destinazione;
- c) se il "mezzo vettore" riprende il viaggio senza che le merci assicurate siano state scaricate nel luogo di destinazione, e purché l'Assicurato ne dia immediata comunicazione alla Società e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia assicurativa prende nuovo effetto e termina nel luogo di destinazione previsto dal contratto di trasporto, od in quello ad esso sostituito, in conformità a quanto previsto alle lettere a) e b) che precedono;
- d) se le merci vengono scaricate in un porto di rilascio o in un punto intermedio per essere trasbordate ed il viaggio non termini, la garanzia assicurativa cessa allo scadere del 15° giorno successivo alla mezzanotte del giorno di arrivo del "mezzo vettore" in tale luogo, sempreché l'Assicurato paghi l'eventuale sovrappremio richiesto. Durante detto periodo di 15 giorni, l'assicurazione rimane in vigore anche dopo la scaricazione, ma solo finché le merci restano nel luogo di trasbordo o nel porto di rilascio dove sono state scaricate. La garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del nuovo "mezzo vettore" per il proseguimento e compimento del viaggio;
- e) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destinazione previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destinazione. Qualora le merci vengano successivamente rispedite per la destinazione originaria o per altra destinazione, e purché l'Assicurato ne dia comunicazione alla Società prima dell'inizio di questo ulteriore viaggio e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci

- sono poste a bordo del "mezzo vettore" per il proseguimento e compimento del viaggio.
- f) La garanzia assicurativa dei rischi mine, missili, siluri o bombe dispersi, galleggianti o sommersi, comprende anche il periodo in cui le merci assicurate si trovano a bordo di natante in attesa di essere imbarcate sul "mezzo vettore" o dopo essere state scaricate dal "mezzo vettore", ma non oltre il 60° giorno dalla scarica dal medesimo (salvo diverso esplicito accordo con la Società).

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

- a) per "mezzo vettore": qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
- b) per "arrivo":
- in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per "arrivo" deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
 - in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;
- c) per "luogo" (di destinazione o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa "arrivare" secondo il significato indicato alla lettera b) che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.

Art. 4
Cambiamenti di
via o di destinazione

Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purchè l'Assicurato ne dia immediata comunicazione alla Società e paghi il sovrappremio richiesto.

Qualora dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità all'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi ne dia tempestiva comunicazione alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle parti.

Art. 5
Inoltro parziale
delle merci

Se parte delle merci assicurate viene imbarcata, sbarcata o trasbordata e parte non subisce tali operazioni, le norme degli articoli 3 e 4 che precedono si applicano come se ciascuna di tali parti fosse separatamente assicurata.

CARGO ISM ENDORSEMENT Ed. 1.5.98

Applicable to shipments on board Ro-Ro passenger ferries.

Applicable with effect from 1 July 1998 to shipments on board:

1. Passenger vessels transporting more than 12 passengers and
2. Oil tankers, chemical tankers, gas carriers, bulk carriers and cargo high speed craft of 500 gt or more.

Applicable with effect from 1 July 2002 to shipments on board all other cargo ship and mobile offshore drilling units of 500 gt or more.

In no case shall this insurance cover loss, damage or expense where the subject matter insured is carried by a vessel that is not ISM Code certified or whose owners or operators do not hold an ISM Code Document of Compliance when, at the time of loading of the subject matter insured on board the vessel, the Assured were aware, or in the ordinary course of business should have been aware:

- a) Either that such vessel was not certified in accordance with ISM Code.
- b) Or that a current Document of Compliance was not held by her owners or operators as required under the SOLAS Convention 1974 as amended.

This exclusion shall not apply where this insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject matter insured in good faith under a binding contract.

CARGO ISPS ENDORSEMENT 4/11/04

In nessun caso questa assicurazione copre perdite, danni o spese qualora l'oggetto assicurato sia trasportato da una nave che non sia in possesso di un valido International Ship Security Certificate così come richiesto dall'International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code se, al momento della caricazione a bordo dell'oggetto assicurato, l'Assicurato era consapevole o, nell'ordinario corso degli affari, avrebbe dovuto essere consapevole che quella nave non era certificata in conformità all'ISPS Code così come richiesto in base alla Convenzione SOLAS del 1974 e successivi emendamenti.

Questa esclusione non si applica qualora l'Assicurazione sia stata girata, in base alla Polizza, al reclamante l'Indennizzo, il quale abbia acquistato o convenuto di acquistare, in buona fede, in base ad un contratto vincolante, l'oggetto assicurato.

In no case shall this insurance cover loss, damage or expense where the subject matter insured is carried by a vessel that does not hold a valid International Ship Security Certificate as required under the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code when, at the time of loading of the subject matter insured on board the vessel, the Assured were aware, or in the ordinary course of business should have been aware that such vessel was not certified in accordance with the ISPS Code as required under the SOLAS Convention 1974 as amended.

This exclusion shall not apply where this insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject matter insured in good faith under a binding contract.

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE Ed. 10/11/03

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

- 1** In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
- 1.1** ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
- 1.2** the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
- 1.3** any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
- 1.4** the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
- 1.5** any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon

CYBER RISK EXCLUSION CLAUSE Ed. 10.11.03

Losses otherwise recoverable under this Contract arising, directly or indirectly, out of:

- I** loss of, or damage to, or
- II** a reduction or alteration in the functionality or operation of a computer system, hardware, programme, software, data, information repository, microchip, integrated circuit or similar device in or connected with computer equipment or non-computer equipment, whether the property of the policyholder of the reinsured or not, shall not be covered.

If such losses are caused directly by one or more of the following physical perils, namely: theft of equipment, collision, sinking, grounding or stranding of carrying vessel, overturning or derailment of land conveyance, jettison or washing overboard, fire, lightning, explosion, aircraft or vehicle impact, falling objects, windstorm, hail, tornado, cyclone, hurricane, earthquake, volcano, tsunami, flood, freeze or weight of snow, then this clause shall not prevent the aggregation of losses if otherwise permitted under the terms of this Contract if they are caused by any such peril(s).

TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) Ed. 20.01.02

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1. Notwithstanding any provision to the contrary contained in this Policy or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as this Policy covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by any terrorist or any person acting from a political motive, such cover is conditional upon the subject-matter insured being in the ordinary course of transit and, in any event, SHALL TERMINATE:

either

- 1.1 As per the transit clauses contained within the Policy,

or

- 1.2 on delivery to the Consignee's or other final warehouse or place of storage at the destination named herein,

- 1.3 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution,

or

- 1.4 in respect of marine transits, on the expiry of 60 days after completion of discharge over-side of the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port of discharge,

- 1.5 in respect of air transits, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge, whichever shall first occur.

2. If this Policy or the Clauses referred to therein specifically provide cover for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will re-attach, and continues during the ordinary course of that transit terminating again in accordance with clause 1.

3. This clause is subject to English law and practice.

